

TI_GERICHTE 35.2020.17 vom 2. Juni 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-06-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2020.17

FR: TI_GERICHTE 35.2020.17 du 2 juin 2020

IT: TI_GERICHTE 35.2020.17 del 2 giugno 2020

Regeste

Ricorso contro decisione incidentale. Discussa la ricusa del perito designato dall'amministrazione, "reo" di avere in passato già eseguito una perizia giudiziaria sulla medesima tematica in oggetto. Discusso pure il catalogo dei quesiti da sottoporre al perito amministrativo

Erwägungen

E. 49

cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6; STF 80_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 80_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 90211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 90_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA1623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 90_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 90_585/2014 dell'8 settembre 2015). 2.2. Secondo l'art. 43 cpv. 1 LPGA, l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere messe per scritto. Il cpv. 2 della disposizione appena citata prevede che se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del caso, l'assicurato deve sottoporvisi. L'art. 44 LPGA stabilisce che se per chiarire i fatti l'assicuratore deve far ricorso ai servizi di un perito indipendente, ne comunica il nome alla parte. Essa può ricusare il perito per motivi fondati e presentare controproposte. Con la DTF 137 V 210 consid. 3.4.2.6 e 3.4.2.7, il Tribunale federale ha modificato la sua precedente giurisprudenza concernente la disposizione di perizie amministrative e giudiziarie presso i Centri d'osservazione medica dell'assicurazione per l'invalidità (SAM), secondo la quale la disposizione di una perizia da parte dell'assicuratore sociale non ha carattere di decisione (DTF 132 V 93), e ha stabilito che tale atto deve rivestire, in caso di disaccordo, la forma di una decisione incidentale corrispondente alla nozione di decisione giusta l'art. 5 PA, impugnabile dinanzi ai tribunali cantonali delle assicurazioni, rispettivamente al Tribunale amministrativo federale. Esso ha inoltre definito i diritti di partecipazione delle parti in occasione della disposizione di una perizia amministrativa, rafforzandoli. Questi principi si applicano anche nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni (DTF 138 V 317 consid. 6; STF 8C_305/2013 del 2 settembre 2013 consid. 3.2) L'assicurato può fare valere contro la decisione incidentale mediante la quale viene ordinata una perizia medica, dei motivi formali di ricusa dei periti, come pure dei motivi di natura materiale contro la perizia in quanto tale (ad esempio, poiché si tratta di una "seconda opinione"), contro il tipo e

l'estensione della perizia (ad esempio, trattandosi della scelta delle discipline) o ancora contro la persona dell'esperto designato (segnatamente per quanto riguarda le sue competenze professionali) (cfr. Commentaire Romand LPGA-J.O. Piguet, art. 44 LPGA n. 24; DTF 137 V 210 consid. 3.4.2.7; 138 V 271 consid. 1.1). L'Alta Corte ha pure considerato che occorre riconoscere una più grande importanza all'attuazione consensuale di una perizia, ispirandosi segnatamente all'art. 93 LAM, secondo il quale l'assicurazione militare è tenuta a emanare una decisione incidentale suscettibile di ricorso (soltanto) se vi è disaccordo con il richiedente o i suoi congiunti sulla scelta del perito. Secondo il TF, è responsabilità sia dell'assicuratore sociale che dell'assicurato ovviare ad appesantimenti della procedura che potrebbero essere evitati. Non si deve inoltre dimenticare che una perizia fondata su un accordo comune fornisce dei risultati più concludenti e meglio accettati dall'assicurato (DTF 137 V 210 consid. 3.4.2.6). Nella DTF 139 V 349 consid. 5.4, il TF ha infine stabilito che le esigenze a cui devono sottostare le perizie mediche, così come sono state descritte nella DTF 137 V 210 per quanto riguarda le perizie pluridisciplinari SAM, sono di principio applicabili per analogia alle perizie mono- e bidisciplinari. 2.3. Nel caso di specie, dando seguito a quanto ordinato da questa Corte con la sentenza 35.2019.102 del 6 novembre 2019, l'CO 1 ha disposto l'esecuzione di una perizia a cura del Prof. dott. _____, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, in particolare nella chirurgia della colonna vertebrale (cfr. doc. B e C). Da parte sua, l'avv. RA 1 ha ricusato l'esperto proposto dall'amministrazione per il motivo che, avendo egli già espresso il proprio parere in merito agli effetti di una deambulazione viziata sulla colonna vertebrale, nel quadro di una perizia commissionata a suo tempo proprio dal TCA, l'esito della valutazione nel caso di specie sarebbe "scontato e a sfavore dell'assicurata" (doc. I). In proposito, è utile segnalare che, in una sentenza pubblicata in SVR 2001 UV Nr. 2 p. 7 ss., riguardante una fattispecie in cui l'autorità giudiziaria di prima istanza aveva ammesso la prevenzione del perito amministrativo per il motivo che quest'ultimo, in un articolo scientifico apparso sulla rivista SZS/RSAS, aveva sostenuto che nel caso dei traumi cranio-cerebrali lievi, la durata della perdita di coscienza, rispettivamente l'esistenza di un annebbiamento della coscienza, giocano un ruolo importante, allorché ciò era stato essenzialmente negato, rispettivamente relativizzato dalla giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 378 consid. 3 d, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) è pervenuto alla conclusione contraria. In effetti, secondo la Corte federale, anche se si volesse ammettere che il fatto per un perito di pubblicare un avviso scientifico in materia di traumi d'accelerazione, costituisca un valido motivo di ricusa, si sarebbe comunque dovuta negare la sua prevenzione nel caso concreto. In effetti, l'esperto non conosceva personalmente l'assicurata e sino a quel momento non si era alcun modo occupato della fattispecie. A suo avviso, il semplice fatto che, in assenza di un disturbo della coscienza e/o di un'amnesia posttraumatica, come pure in assenza di reperti oggettivi di una lesione cerebrale, il perito neghi in genere la verosimiglianza preponderante di un nesso di causalità e, con ciò, sostenga una tesi divergente rispetto alla giurisprudenza, non è atto a fondare l'esistenza di una prevenzione. Spetta piuttosto al giudice decidere se, alla luce delle circostanze del caso concreto e tenuto conto degli avvisi scientifici, fondarsi sulle risultanze peritali, in quanto lo convincono e consentono una valutazione affidabile dei diritti contestati. In un'altra sentenza U 305/05 del 26 maggio 2006 consid. 5.1, il TFA ha pure negato la presenza di un sospetto di prevenzione trattandosi di un medico, giudice laico in seno al Tribunale amministrativo del Canton Lucerna, "accusato" di esigere nei processi in materia di causalità l'esistenza di reperti oggettivi e di porsi criticamente nei confronti

della giurisprudenza di cui alle DTF 117 V 359 e 369. In quella pronunzia, la Corte federale ha inoltre precisato che un tale sospetto non può essere dedotto neppure dalla manifestazione di un'opinione, ad esempio nell'ambito di una pubblicazione scientifica, fatta al di fuori della procedura sub iudice . Infine, in una sentenza 8C_548/2016 del 4 gennaio 2017 consid. 4.2, il TF ha ribadito che il fatto che un perito abbia reso pubblica la propria opinione personale a proposito dell'evitabilità di prestazioni assicurative ingiustificate oppure abbia espresso un parere divergente rispetto alla giurisprudenza nel quadro di una pubblicazione, non consente di per sé ancora di ritenerlo prevenuto in un caso di specie. Chiamato ora a pronunciarsi nella concreta evenienza, alla luce dei principi giurisprudenziali appena esposti, il TCA non ritiene che i motivi adottati dalla rappresentante della ricorrente siano atti a fondare la ricusa del perito proposto dall'amministrazione. È vero che il Prof. _____ ha funto da perito giudiziario, unitamente al dott. _____, in una procedura pendente in passato dinanzi a questa Corte (causa n. 35.1999.92-93), in cui si era trattato di stabilire se il danno localizzato al rachide lombare, delle alterazioni degenerative, costituiva una conseguenza (indiretta) dell'infortunio che aveva riguardato il piede destro (frattura del pilon tibiale con successivo sviluppo di artrosi), e meglio della deambulazione viziata che ne era conseguita. L'esperto aveva finalmente negato che ciò fosse il caso, spiegando che l'assicurato in questione presentava una deambulazione solo moderatamente viziata, che la sintomatologia lombare era apparsa troppo presto e, infine, che le alterazioni evidenziate alla colonna lombare correlavano con l'età del paziente. Egli aveva peraltro precisato che presupposto per ammettere un sovraccarico della colonna vertebrale, è l'esistenza di gravi deformazioni, ovvero di una dismetria degli arti inferiori superiore ai 5 cm, di una situazione consecutiva a un'artrosi dell'anca oppure di una debolezza muscolare (quale quella che si osserva dopo una poliomielite). Questo Tribunale non vede però come ciò possa bastare per dichiarare prevenuto il Prof. _____ nella causa sub iudice . Dagli atti di causa non risulta infatti che lo specialista conosca personalmente , né che si sia in qualche modo già occupato del caso qui in esame. Il solo fatto che in passato, nell'ambito di una perizia giudiziaria riguardante tutt'altra fattispecie, egli si sia pronunciato sulla medesima tematica che si pone in concreto, non fa del dott. Heine un perito prevenuto. In questo senso, l'insorgente non può essere seguita laddove sostiene che l'esito della perizia amministrativa risulterebbe già sin d'ora scontato, e ciò nella misura in cui tale esito dipende ancora dalla realizzazione, nel caso di specie , di determinate condizioni (presenza di una grave deformazione, lungo tempo trascorso prima che le alterazioni diventino sintomatiche, adeguato quadro radiologico). Del resto, visto il lungo tempo trascorso (i dottori _____ e _____ hanno elaborato la loro perizia nel 2000, quindi un ventennio fa), non può neppure essere escluso che, nel frattempo, l'esperto proposto dall'assicuratore abbia modificato il proprio approccio al problema, ricordato che la medicina è una scienza in continua evoluzione. Non può inoltre neppure essere ignorato che, nel rispondere ai quesiti postigli dalle parti, il Prof. _____ sarà tenuto a confrontarsi con le valutazioni enunciate da altri specialisti (in primo luogo con quelle dei dottori _____ e _____) e, qualora non dovesse dividerle, dovrà fornire le relative motivazioni scientifiche. Infine, e in termini più generali, questa Corte rileva che seguire la tesi della ricorrente significherebbe considerare prevenuti tutti quei medici che nella loro pratica clinica hanno già avuto modo di pronunciarsi su una determinata problematica. Ora, visto che gli incarichi peritali vengono di regola attribuiti a specialisti e che, proprio in quanto specialisti, il loro campo di attività è piuttosto circoscritto, ciò si tradurrebbe di fatto nell'impossibilità di reperire il perito. In

esito a tutto quanto precede, il TCA non può che respingere la domanda di ricusazione formulata dall'assicurata e, pertanto, confermare il perito proposto dall'amministrazione (Prof. dott. _____). 2.4. Con il proprio ricorso, l'assicurata contesta la decisione incidentale impugnata anche per quanto attiene al catalogo delle domande da porre al perito amministrativo e, più precisamente, postulando che quest'ultimo si pronunci in merito (anche) all'eziologia della polineuropatia (cfr. supra, consid. 1.7.). Al riguardo, questo Tribunale si limita a ricordare che, nella sua sentenza 35.2017.113 del 10 settembre 2018 consid. 2.8., cresciuta incontestata in giudicato, esso aveva escluso che la polineuropatia assonale costituisca una conseguenza naturale degli infortuni accaduti nel 1985 e 2004, aspetto che era stato d'altronde sottolineato anche nel successivo giudizio 35.2019.102 del 6 novembre 2019 consid. 2.3. ("Nella pronuncia in questione, il TCA ha peraltro già esplicitamente negato che la polineuropatia assonale di cui è affetta RI 1, costituisce una conseguenza naturale degli infortuni occorsi nel 1985 e 2004 (doc. 568, p. 17 s.). L'CO 1 è invitato a tenere conto di tale aspetto nella formulazione dei quesiti da sottoporre al perito amministrativo (cfr. il tenore del quesito n. 1).” – il corsivo è del redattore). Sulla scorta di quanto precede, il TCA può dunque confermare il quesito n. 2 nel tenore proposto dall'assicuratore LAINF resistente.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.